SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 novembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 202

Autorità per l'energia elettrica e il gas

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 ottobre 2009, n. **155**.

Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea - CDEC - organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2009, è concesso un contributo pari a 300.000 euro annui in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea - CDEC - organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Milano, allo scopo di sostenere l'azione di perseguimento dei fini istituzionali della medesima Fondazione.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2500):

Presentato dall'on. RUBEN (PdL) ed altri il 9 giugno 2009.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 24 giugno 2009 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione l'8 ed il 15 luglio 2009 ed approvato il 29 luglio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1733):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, l'11 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7 ª commissione il 16 settembre 2009 ed approvato il 6 ottobre 2009.

———

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

— Si riporta l'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.

«Art. 10 *(Proroga dei temimi in materia di definizione di illeciti edilizi)*. — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2005";

c) al comma 37 dell'art. 32 le parole "30 giugno 2005" sono sostituite dalla seguenti: "31 ottobre 2005".

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

09G0156

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2009.

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10, della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 59, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione;

Vista la delibera CIPE n. 100 del 18 dicembre 2008 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2008 (Tabella 2);

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 e dell'art. 1, comma 59, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Tabella 1);

Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 44,72 per cento per l'anno 2008.

2. L'aliquota di cui al comma 1, va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2006.

3. Restano ferme, per il 2008, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 197

ALLEGATO

TABELLA 1

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2008

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE						PARTE CAPITALE		TOTALE
	CAP 3790 (ex 5951) TESORO Indennizzo di usura	CAP 3862 TESORO Riduzione sovrattassa diesel	CAP 3742 (ex 5934) ARIET	CAP 2700 (ex 5941) Ex - FSN di parte corrente	Art.1, comma 59, legge 311/2004 (asili nido)	TOTALE (A)	CAP 9100 (ex 7400) Ex - FSN di parte capitale	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332.459	3.377.112	24.157.271	4.043.692.301	10.771.741	4.083.330.884	6.197.483	6.197.483	4.089.528.367
LOMBARDIA	1.010.190	7.498.438	48.854.757	6.099.029.744	21.224.568	6.177.617.696	13.427.879	13.427.879	6.191.045.576
VENETO	916.711	5.335.516	13.670.614	3.923.878.160	10.915.264	3.954.716.265	6.713.940	6.713.940	3.961.430.205
LIGURIA	383.727	996.762	6.077.665	1.938.447.130	4.528.791	1.950.434.075	2.582.284	2.582.284	1.953.016.360
EMILIA ROMAGNA	1.124.843	4.303.119	22.128.629	3.855.231.012	10.580.700	3.893.368.303	6.197.483	6.197.483	3.899.565.786
TOSCANA	926.007	2.634.963	17.457.793	3.724.561.628	9.831.893	3.755.412.284	5.164.569	5.164.569	3.760.576.853
UMBRIA	268.041	1.215.223	168.881	1.024.637.882	2.462.566	1.028.752.594	1.032.914	1.032.914	1.029.785.507
MARCHE	657.450	1.786.424	1.854.597	1.574.295.731	4.013.127	1.582.607.329	2.065.828	2.065.828	1.584.673.156
LAZIO	777.784	4.933.196	20.113.414	3.849.287.137	12.900.636	3.888.012.167	7.746.853	7.746.853	3.895.759.021
ABRUZZO	627.495	1.452.277	2.876.665	1.535.904.365	3.676.756	1.544.537.558	2.065.828	2.065.828	1.546.603.385
MOLISE	116.719	502.513	-	498.302.330	1.196.497	500.118.059	516.457	516.457	500.634.516
CAMPANIA	708.062	5.370.119	-	6.944.940.673	14.974.371	6.965.993.225	11.878.509	11.878.509	6.977.871.734
PUGLIA	588.761	4.861.925	2.582	4.992.368.110	10.465.368	5.008.286.746	6.197.483	6.197.483	5.014.484.229
BASILICATA	242.218	921.359	593.925	843.500.180	1.845.657	847.103.340	1.549.371	1.549.371	848.652.711
CALABRIA	687.921	1.808.632	5.243.587	2.713.839.199	6.168.469	2.727.747.808	4.131.655	4.131.655	2.731.879.463
TOTALE RSO	10.368.389	46.997.578	163.200.380	47.561.915.582	125.556.404	47.908.038.333	77.468.535	77.468.535	47.985.506.867

TABELLA 2

CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2008

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*) (a)	IRAP totale (1)	Oneri gestione (2)	Ex fondo perequativo (3)	IRAP sanità (b)=(1-2-3)	Add. IRPEF 0,9% (c)	Entrate proprie (stima) (d)	FSN corrente (e)=(a)-(b)-(c)-(d)
PIEMONTE	7.474.669.135	2.865.724.531	715.448	108.972.406	2.756.036.678	507.844.185	167.095.971	**4.043.692.301**
LOMBARDIA	16.130.422.420	8.474.590.489	0	13.944.336	8.460.646.153	1.226.057.597	344.688.926	**6.099.029.744**
VENETO	7.942.474.583	3.363.497.588	0	22.207.647	3.341.289.941	489.327.582	187.978.900	**3.923.878.160**
LIGURIA	2.996.571.949	918.457.551	268.661	110.005.320	808.183.571	187.211.376	62.729.872	**1.938.447.130**
EMILIA ROMAGNA	7.621.938.758	3.126.237.757	0	46.997.578	3.079.240.179	515.511.738	171.955.829	**3.855.231.012**
TOSCANA	6.411.252.352	2.234.018.946	0	71.271.052	2.162.747.894	385.573.734	138.369.096	**3.724.561.628**
UMBRIA	1.512.695.640	436.384.844	134.950	63.007.742	373.242.152	80.784.204	34.031.402	**1.024.637.882**
MARCHE	2.580.274.855	855.898.549	263.341	55.777.345	799.857.863	148.654.084	57.467.177	**1.574.295.731**
LAZIO	8.850.530.535	4.469.222.067	0	286.117.122	4.183.104.945	655.945.206	162.193.247	**3.849.287.137**
ABRUZZO	2.177.341.965	602.664.455	195.169	114.136.975	488.332.311	111.568.221	41.537.068	**1.535.904.365**
MOLISE	580.391.395	120.102.683	0	76.952.078	43.150.605	25.985.724	12.952.736	**498.302.330**
CAMPANIA	8.971.761.979	2.077.206.396	215.724	559.839.279	1.517.151.393	346.454.082	163.215.831	**6.944.940.673**
PUGLIA	6.396.523.903	1.466.541.458	0	383.727.476	1.082.813.982	207.990.913	113.350.898	**4.992.368.110**
BASILICATA	970.797.574	221.565.526	74.370	149.772.501	71.718.655	38.652.385	16.926.354	**843.500.180**
CALABRIA	3.102.963.031	630.173.968	215.208	446.218.761	183.740.000	157.964.838	47.418.994	**2.713.839.199**
TOTALE RSO	**83.720.610.074**	**31.862.286.808**	**2.082.871**	**2.508.947.616**	**29.351.256.322**	**5.085.525.869**	**1.721.912.301**	**47.561.915.582**

(*) Delibera CIPE n.100/2008 del 18 dicembre 2008.

09A13099

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2009.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Power Training S.r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 28 aprile 2009 prot. DAG 28/05/2009.0074589.E con la quale il dott. Barberis Carlo, nato a Domodossola (Verbania) il 16 gennaio 1963 in qualità di legale rappresentante della società «Power Training S.r.l.», con sede legale in Milano, via Togni n. 20, codice fiscale e partita IVA n. 12936510150, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante società «Power Training S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Milano, via Olmetto n. 5;

che i formatori nelle persone di:

avv. Carbone Ferdinando, nato Roma l'11 novembre 1941;

avv. Diotallevi Alessandro, nato a Vetralla (Viterbo) il 31 marzo 1949;

avv. Melucco Andrea, nato a Roma il 3 marzo 1966,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della società «Power Training S.r.l.», con sede legale in Milano, via Togni n. 20, codice fiscale e partita IVA n. 12936510150 tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13102

DECRETO 9 luglio 2009.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della «Associazione Dottori commercialisti ed esperti contabili delle Tre Venezie», in Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza prot. DAG 23/06/2009.0084767.E con la quale il dott. Carolo Dante nato a Camposanpiero (Padova) il 26 aprile 1963 in qualità di presidente p.t. della «Associazione dottori commercialisti ed esperti contabili delle Tre Venezie», con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 494, codice fiscale n. 94019120271, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione «Associazione dottori commercialisti ed esperti contabili delle Tre Venezie» tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dell'organismo non autonomo dichiarati dal legale rappresentante della «Associazione dottori commercialisti ed esperti contabili delle Tre Venezie» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività, sita in Venezia - Marghera, via Salamonio n. 3 e che i formatori nelle persone di:

dott.ssa Caradonna Marcella, nata a Stornara (Foggia) il 22 maggio 1959;

avv. Fragomeni Tiziana, nata a Milano il 10 ottobre 1965;

prof. Giorgetti Mariacarla, nata a Milano il 19 ottobre 1969,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della «Associazione dottori commercialisti ed esperti contabili delle Tre Venezie», con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 494, codice fiscale n. 94019120271 tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13103

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n.121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 125.549 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 2009, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020, di cui al decreto del 24 settembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 settembre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo I del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 ottobre 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 settembre 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 settembre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 62 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 novembre 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2020, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 24 settembre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pa-

gamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

09A13239

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 ottobre 2009.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale C.I.G. per l'industria in rappresentanza dell'I.N.P.S. della provincia di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER LE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 27 del 24 novembre 2008, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale CIG, settore industria, relativa alla provincia di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 12 ottobre 2009 del direttore dell'INPS di Ascoli Piceno, con la quale comunica di aver assunto la direzione della medesima dal 1° ottobre 2009 in sostituzione del dott. Giuffrida Giuseppe;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fumo Federico, è nominato membro effettivo della commissione provinciale C.I.G. per l'industria in rappresentanza dell'INPS della provincia di Ascoli Piceno, in sostituzione del dott. Giuffrida Giuseppe.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 15 ottobre 2009

Il direttore regionale: FORMENTINI

09A13101

DECRETO 19 ottobre 2009.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Rieti.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce ai direttori degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione la competenza alla costituzione delle commissioni provinciali cassa integrazione guadagni;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 «recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro» e in particolare l'art. 4, relativo alle competenze della direzione regionale del lavoro e l'art. 9, relativo alla partecipazione ad organi collegiali;

Visto il proprio decreto n. 17 del 6 settembre 2005, di ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Rieti;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Viste le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 39 del 19 marzo 1997, che estende l'applicazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi, alle commissioni di cui alle leggi n. 164/1975 e n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 608, recante «norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» e in particolare l'art. 4, che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;

Vista la nota della divisione III della direzione generale della previdenza e assistenza sociale prot. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, secondo la quale, la commissione di cui alla legge n. 427/1975 debba essere così composta:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. - Presidente;

un funzionario della direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro (ex ispettorato provinciale del lavoro);

due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno dipendente da industria edile ed uno artigiano edile;

due rappresentanti dei datori di lavoro di cui uno dell'industria e l'altro degli artigiani edili;

Considerato che, per la ricostituzione della commissione di cui alla legge n. 427/1975, verranno utilizzati i criteri usati per la ricostituzione delle commissioni provinciali di cui alla legge n. 56/1987, secondo le direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dir. gen. per l'impiego div. I con la nota n. 1/538/AG8/47 del 1° settembre 1987 e l'allegata nota della direzione generale RR.LL. div. III prot. n. 13/99/87 RS.LA 75 del 2 giugno 1987 e nota n. 141 28 /88/rs /EV 41del 5 agosto 1988 della dir. gen. RR.LL. div. III relative alla rappresentatività;

Tenuto conto dei compiti specifici attribuiti dalla legge alle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sono stati stabiliti di conseguenza ed in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

a) partecipazione effettiva alla formulazione ed alla formulazione ed alla stipula dei contratti o accordi nazionali di lavoro ed integrativi provinciali ed aziendali;

b) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, per ogni struttura deve essere indicato: il responsabile della sede e il numero degli eventuali collaboratori, l'orario di apertura settimanale e giornaliero, eventuale canone di affitto corrisposto;

d) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

Ritenuto altresì di verificare il «peso» a livello locale delle organizzazioni sindacali al fine di armonizzare le risultanze di quelle rappresentative sul piano nazionale con le organizzazioni sindacali operanti sul piano locale;

Considerato che, sono state interpellate le seguenti OO.SS:

Associazione fra gli industriali (Confindustria);

Federlazio;

Confartigianato;

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

Unione provinciale dell'artigianato;

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

U.G.L. (ex CISNAL).

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori, e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, nonché dall'accordo stipulato tra le OO.SS. datoriali della Federlazio e della Confindustria di Rieti, in data 25 giugno 2009, in ordine alla rappresentatività delle medesime, risultano, nella provincia di Rieti maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:

Confindustria;

Confartigianato;

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

Vista la necessità di procedere alla ricostituzione dell'organo collegiale;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate e dalla competente sede dell'I. N.P.S.;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale la commissione cassa integrazione guadagni edilizia per la provincia di Rieti, così composta:

presidente - dott. Giuseppe Carconi (membro effettivo); in rappresentanza della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Rieti;

dott.ssa Maria Cristina Russomanno (membro supplente);

Direzione provinciale del lavoro Rieti - Servizio ispezione del lavoro:

dott.ssa Maria Laura Petrongari (membro effettivo);

sig.ra Paola Pezzotti (membro supplente);

OO.SS. - Datori di lavoro:

dott. Felice Miccadei (membro effettivo) - Confindustria;

dott. Luigi Bellucci (membro supplente) - Confindustria;

sig. Maurizio Aluffi (membro effettivo) - Confartigianato;

sig.ra Elisa De Paola (membro supplente) - Confartigianato;

OO.SS. - Lavoratori:

sig. Claudio Coltella (membro effettivo) - C.G.I.L.;

sig. Angelo Carducci (membro supplente) - C.G.I.L.;

sig. Francesco Agostini (membro effettivo) - C.I.S.L.;

sig. Giuseppe Zapparella (membro supplente) - C.I.S.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 19 ottobre 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A13092

DECRETO 20 ottobre 2009.

Nomina di un componente supplente presso la commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza della U.I.L. di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie di lavoro individuali e delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie;

Visto l'art. 410, comma 7 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 251 del 7 luglio 2009 di ricognizione della composizione della commissione provinciale di conciliazione di Frosinone e relative sottocommissioni;

Vista la nota del 14 ottobre 2009, con la quale la U.I.L. di Frosinone designa, in sostituzione del sig. Fareta Francesco, membro supplente, il sig. Fareta Flavio, nato a Frosinone il 10 settembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Fareta Flavio è nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione del sig. Fareta Francesco, in rappresentanza della U.I.L. di Frosinone.

Il presente ha decorrenza immediata.

Frosinone, 20 ottobre 2009

Il direttore provinciale: MINNITI

09A13093

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 ottobre 2009.

Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre2008, n. 214 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», che ha, tra l'altro, introdotto i corsi di formazione iniziale accelerata;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2007, n. 80, supplemento ordinario n. 96, recante «Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Considerata l'esigenza di apportare modifiche ad alcune disposizioni del predetto decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007, sia al fine di perfezionare la disciplina già posta in materia di programmi, esami, docenti e di registri dei corsi, sia al fine di dettare norme applicative in materia di formazione accelerata;

Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di «Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente» in un unico organico provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica

1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, e di formazione periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.

2. Possono altresì svolgere corsi di formazione periodica le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 2.

Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica.

1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed i centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svol-

gono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:

a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro, ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto;

d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:

d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto *a)* che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

2. Per svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, i soggetti di cui al comma 1 richiedono il nulla osta alla Direzione generale territoriale competente, utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 1. La Direzione generale territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ed in particolare l'elenco dei docenti ed i relativi *curricula*, rilascia all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta all'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature sono comunicate, entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi, alla Direzione generale territoriale competente per l'aggiornamento del nulla osta.

3. Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica. L'autoscuola è responsabile ai sensi dell'art. 14, comma 2, anche di eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi da 1 a 5.

4. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.

Art. 3.

Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole.

1. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione da richiedersi con le modalità del comma 4, enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:

a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

c) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità possono svolgere corsi di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone, previa autorizzazione da richiedersi con le modalità del comma 4.

3. L'autorizzazione agli enti di cui al comma 1 può essere rilasciata sia per l'effettuazione di corsi per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di cose, sia per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone. L'autorizzazione per i corsi di formazione iniziale può essere rilasciata per lo svolgimento sia della parte teorica che della parte pratica del programma, ovvero limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma: in tal caso, si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 9, comma 7.

4. La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Direzione generale per la motorizzazione secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 2 ovvero all'allegato 3, a seconda che trattasi di enti di cui al comma 1 o di aziende di cui al comma 2.

5. L'ente di cui al comma 1 deve dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:

a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto;

d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impre-

sa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:

d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto *a)* che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

6. L'ente di cui al comma 1 che svolge esclusivamente corsi teorici non ha l'obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida di cui al comma 5, lettera *b)*.

7. L'azienda di cui al comma 2 deve dimostrare di avvalersi delle figure professionali di cui al comma 5, con esclusione dell'istruttore di cui alla lettera *b)* dello stesso comma, salvo che non svolga interamente il corso di formazione con lezioni registrate su supporto multimediale, ai sensi dell'art. 14, comma 4.

Art. 4.

Locali ed attrezzature

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, devono altresì dimostrare di avere la disponibilità:

a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;

b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere costituito almeno da:

a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;

c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;

g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;

h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;

m) pannelli con fasce di ingombro.

3. In luogo del materiale didattico di cui al comma 2, l'insegnante può utilizzare supporti audiovisivi o multimediali.

4. I soggetti di cui all'art. 2 devono disporre dei seguenti veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing:

a) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;

b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera *a)* combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;

c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;

d) un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto *c)*, combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri.

5. Gli enti di cui all'art. 3, comma 1, devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di cose, ovvero devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere *c)* e *d)*, muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i medesimi enti devono indicare, nella richiesta di cui all'art. 3, comma 4, i numeri di targa dei veicoli in disponibilità.

Art. 5.

Finalità dei corsi

1. Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica, i docenti hanno cura di trattare i diversi argomenti con particolare riferimento alla tipologia del settore di trasporto per il quale gli allievi chiedono la formazione. I docenti hanno in ogni caso cura di richiamare l'attenzione degli allievi stessi sulla necessità di una guida che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantisca la tutela della vita umana e valorizzi l'attività dell'impresa presso cui operano.

Art. 6.

Programma dei corsi di formazione iniziale ordinaria

1. Il programma del corso di formazione iniziale ordinaria ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico, anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C ovvero C+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie D ovvero D+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

2. Il possesso della patente di guida almeno della categoria C è condizione per l'iscrizione ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di cose. Il possesso della patente di guida almeno della categoria D è condizione per l'iscrizione ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di persone.

3. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera *a)*, ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere *b)* e *c)*:

a) la parte comune del programma teorico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, si articola in dieci moduli ed è la seguente:

MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (15 ore);

MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleopneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (10 ore);

MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) (10 ore);

MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);

MOD. 5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (20 ore);

MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);

MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (15 ore);

MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (20 ore);

MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (20 ore);

MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);

b) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E, è la seguente:

b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (20 ore);

b.2) licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);

b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);

c) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone titolari di patente D o D+E, è la seguente:

c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri (docente: insegnante di teoria) (25 ore);

c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (15 ore);

c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore).

4. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune di cui alla lettera *a)*, ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere *b)* e *c)*:

a) la parte comune del corso pratico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E , è la seguente:

a.1) guida in autostrada (2 ore);

a.2) guida notturna (2 ore);

a.3) uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);

a.4) sostituzione pneumatico (1 ora);

a.5) montaggio catene da neve (2 ore);

a.6) uso del cronotachigrafo (1 ora);

a.7) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore);

a.8) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (3 ore);

b) la parte speciale del corso pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E, è la seguente:

b.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (1 ora);

b.2) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora e 30 minuti);

b.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);

b.4) uso degli estintori (30 minuti).

c) la parte speciale del corso pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, titolari di patente D o D+E, è la seguente:

c.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.) (1 ora);

c.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);

c.3) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);

c.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);

c.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1 ora).

5. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 4, punti a.1), a.2), a.7, a.8), b.2), b.3), c.3), c.4) e c.5), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.

6. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 4 punti a.7), a.8), b.3) e c.4), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.

7. In alternativa a quanto previsto dal comma 6, otto ore di guida, tra quelle di cui al comma 4, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. A tal fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.

8. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 9, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei recupera, entro due mesi dalla fine del corso di formazione ordinaria, le ore di frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle venti ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze: eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di frequenza.

9. Le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 5.

Art. 7.

Programma dei corsi di formazione iniziale accelerata

1. Il programma del corso di formazione iniziale accelerata ha durata di 140 ore, suddivise in 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico, anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C ovvero C+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale è necessaria la patente delle categorie D ovvero D+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2.

2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera *a)*, ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere *b)* e *c)*;

a) la parte comune del programma teorico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, si articola in dieci moduli ed è la seguente:

MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (8 ore);

MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleopneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (5 ore);

MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) (5 ore);

MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);

MOD. 5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: medico) (10 ore);

MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);

MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale (docente: medico) (7 ore);

MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico) (10 ore);

MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico) (10 ore);

MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);

b) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E, è la seguente:

b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (10 ore);

b.2) licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);

b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);

c) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, titolari di patente D o D+E, è la seguente:

c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri (docente: insegnante di teoria) (12 ore);

c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (8 ore);

c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore).

3. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune di cui alla lettera *a)*, ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere *b)* e *c)*;

a) la parte comune del programma pratico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, è la seguente:

a.1) guida in autostrada (1 ora);

a.2) guida notturna (1 ora);

a.3) sostituzione pneumatico (30 minuti);

a.4) montaggio catene da neve (30 minuti);

a.5) uso del cronotachigrafo (30 minuti);

a.6) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore);

a.7) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (2 ore);

b) la parte speciale del programma della pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone titolari di patente C o C+E, è la seguente:

b.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora e 30 minuti);

b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora);

c) la parte speciale del programma pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone titolari di patente D o D+E, è la seguente:

c.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);

c.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora e 30 minuti);

c.3) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30 minuti).

4. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 3, punti a.1), a.2), a.6, a.7), b.1), b.2), c.1), c.2) e c.3), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.

5. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 3, punti a.6) ed a.7), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, quattro ore di guida, tra quelle di cui al comma 3, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, ultimo periodo.

7. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, quattordici ore di assenza, di cui non più di cinque ore relativamente agli argomenti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 9, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a quattordici ed inferiore a ventotto recupera, entro un mese dalla fine del corso di formazione accelerata, le ore di frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a ventotto ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle dieci ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso accelerato, per conseguire l'attestato di frequenza.

8. Le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 5.

Art. 8.

Programmi dei corsi di formazione iniziale di integrazione e per titolari di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore.

1. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono estenderla anche al trasporto di persone, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 6, comma 3, lettera *c)*, ed il programma del corso pratico di cui all'art. 6, comma 4, lettera *c)* se seguono un corso di formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 2, lettera *c)*, ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 3, lettera *c)*, se seguono un corso di formazione accelerata.

2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono estenderla anche al trasporto di cose, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 6, comma 3, lettera *b)*, ed il programma del corso pratico di cui all'art. 6, comma 4, lettera *b)*, se seguono un corso di formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 2, lettera *b)*, ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 3, lettera *b)*, se seguono un corso di formazione accelerata.

3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al massimo, dieci ore di assenza nei corsi di formazione ordinaria, ovvero cinque ore nei corsi di formazione accelerata. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 9, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a dieci ed inferiore a venti nel corso di formazione ordinaria, ovvero superiore a cinque ed inferiore a dieci nel corso di formazione accelerato, recupera entro un mese dalla fine del corso, sia di formazione ordinaria che accelerata, le ore di frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze: eventuali assenze de-

vono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di formazione, per conseguire l'attestato di frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 5.

4. I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso della professione di autotrasportatore che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 6, comma 3, lettera *a)*, ed il relativo programma del corso pratico, se seguono un corso di formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, ed il relativo programma del corso pratico, se seguono un corso di formazione accelerata. Per la disciplina delle assenze si applicano le disposizioni di cui all'art 6, comma 8, con riferimento al corso ordinario e dell'art. 7, comma 7, con riferimento al corso di formazione accelerato.

5. I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto persone nonché di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, ovvero i titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto cose nonché di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, frequentano esclusivamente il programma del corso pratico relativo al tipo di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, che intendono conseguire. Si applicano le disposizioni del comma 3, quarto e quinto periodo.

6. Alla disciplina del programma di corso pratico di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 5, 6 e 7, se trattasi di corso di formazione iniziale ordinaria, ovvero di cui all'art. 7, commi 4, 5 e 6, se trattasi di formazioni iniziale accelerata.

Art. 9.

Svolgimento dei corsi di formazione iniziale

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, comunicano alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio Motorizzazione civile competenti, entro i tre giorni lavorativi precedenti l'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico e pratico, ivi comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed art. 7, comma 6, nonché il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente.

2. Le lezioni teoriche dei corsi di formazione iniziale sono svolte presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3, comma 1. Le esercitazioni sono svolte nei luoghi indicati nella comunicazione di cui al comma 1. Le lezioni giornaliere, sia del programma di corso teorico che di corso pratico, hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore ad otto. Le lezioni del programma del corso teorico si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Le lezioni del programma del corso pratico si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

3. Non è consentito frequentare due o più corsi contemporaneamente. Ogni corso può essere frequentato, al massimo, da venticinque partecipanti.

4. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione iniziale sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 4. L'allievo che l'autoscuola conferisce al centro di istruzione automobilistica, ai sensi dell'art. 2, comma 3, è iscritto nel registro del centro stesso. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.

5. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 5, distinto in una sezione dedicata alle lezioni relative alla parte del programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni relative rispettivamente alla parte di programma specifico per la formazione per il trasporto di cose o di persone, sia teorico che pratico. Sul registro di frequenza l'allievo appone la firma in entrata ed in uscita di ogni singola lezione sia teorica che pratica; è inoltre annotata dal responsabile del corso la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. L'assenza di un partecipante è annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni.

6. Al termine del corso l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica, l'ente di cui all'art. 3, comma 1, rilasciano all'allievo, previa apposizione di un visto da parte dell'Ufficio Motorizzazione civile competente, un attestato di frequenza conforme al modello previsto all'allegato 6, attestante il tipo i corso frequentato e la parte di corso svolto. L'attestato indica la data di termine del corso ed ha validità di dodici mesi dalla stessa.

7. Qualora, l'autorizzazione agli enti di cui all'art. 3, comma 1, sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma di formazione, la comunicazione di cui al comma 1, effettuata dall'ente medesimo, reca altresì l'indicazione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo

svolgimento della parte pratica dello stesso programma. Il responsabile del corso è individuato presso l'ente. Le lezioni teoriche sono svolte presso la sede autorizzata dell'ente, quelle pratiche presso la sede autorizzata dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, se trattasi di formazione ordinaria, ovvero dall'art. 7 comma 6, se trattasi di formazione accelerata. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, riferite al corso nel suo complesso. Presso la sede dell'ente sono tenuti i registri di iscrizione e di frequenza delle lezioni, sia teoriche che pratiche. L'ente rilascia l'attestato di frequenza di cui al comma 6. Nel caso siano riscontrate irregolarità nel corso ai sensi dell'art. 14, comma 1, ne risponde singolarmente l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica ovvero l'ente, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3 dello stesso art. 14, a seconda che le irregolarità siano relative all'espletamento del corso pratico ovvero di quello teorico.

Art. 10.

Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

1. I conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che prestano la propria attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di qualificazione iniziale previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 11.

Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente

1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in due prove svolte tramite questionario. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. La prima prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera *a)*. Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere *b)* o *c)*, secondo il tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 8, comma 1, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera *c)*, indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

3. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 8, comma 2, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera *b)*, indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

4. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 8, comma 4, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera *a)*, indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

5. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 8, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato il programma del corso pratico, per mera esibizione all'Ufficio della motorizzazione civile dell'attestato di frequenza del corso stesso.

6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli Uffici della motorizzazione civile, da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti alla terza area ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.

7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza, di cui all' art. 9, comma 6.

9. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4, al candidato è rilasciata la carta di qualificazione del conducente, relativa alla prova sostenuta, sulla quale è indicato il tipo di formazione iniziale frequentato.

10. Nel caso di esito negativo degli esami di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non può sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quello precedente.

11. Ai fini dell'ammissione all'esame, il candidato cittadino di Stato non appartenenti all'Unione europea esibisce, al momento dell'esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la relativa ricevuta della richiesta di rinnovo.

Art. 12.

Questionari d'esame

1. I quesiti delle prove d'esame di cui all'art. 11 sono contenuti in un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sono combinati secondo un metodo di casualità.

2. La Direzione generale per la motorizzazione può, altresì, predisporre procedure informatizzate d'esame, fermi restando i criteri stabiliti all'art. 11, commi da 1 a 4.

Art. 13.

Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica

1. Il programma del corso di formazione periodica consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera *a)* ed una parte speciale dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere *b)* e *c)*;

a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, è la seguente:

a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria);

a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente (docente: insegnante di teoria);

a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro);

b) la parte speciale del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, è la seguente:

b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

c) la parte speciale di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, è la seguente:

c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto).

2. La carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri è rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore, relativo alle parti di programma di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Le lezioni del programma del corso di cui comma 1, lettera a.1), può essere svolte anche con simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.

4. Una o più lezioni del docente possono essere sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale, il cui contenuto di conformità ai programmi è attestato dal responsabile del corso. Durante il corso svolto con il sistema multimediale è sempre presente il responsabile del corso. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.

5. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, comunicano alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio motorizzazione civile competenti, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente.

6. I corsi di formazione periodica sono svolti presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2. Le lezioni giornaliere hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore a sette ore. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

7. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 7. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.

8. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 8, distinto in una sezione dedicata alle lezioni afferenti alla parte di programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni afferenti rispettivamente alla parte di programma specifica per la formazione per il trasporto di cose o di persone. Sul registro di frequenza l'allievo appone la firma in entrata ed in uscita di ogni singola lezione; è inoltre annotata dal responsabile del corso la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. L'assenza di un partecipante è annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni.

9. Al corso di formazione periodica sono consentite, al massimo, tre ore di assenza. L'allievo assente per un numero di ore superiore, ripete l'intero corso ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza del corso di formazione periodica, conforme all'allegato 9.

10. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da dodici mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente: in tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità. La carta di qualificazione del conducente scaduta da non oltre due anni è rinnovata con la mera frequenza di un corso di formazione periodica: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose. La validità della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle prove di esame di cui all'art. 11, comma 1: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d'esame, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose.

Art. 14.

Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione a svolgere corsi di formazione iniziale e periodica

1. Gli Uffici della motorizzazione civile e gli organi di polizia, su richiesta di questi, effettuano visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, nonché la regolarità dei corsi. In occasione delle visite ispettive è redatto un verbale in cui, se del caso, sono evidenziate le irregolarità riscontrate nei corsi svolti. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica, dell'ente di cui all'art. 3, comma 1, o dell'azienda di cui all'art. 3, comma 2, al quale è assegnato un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni.

2. Qualora siano riscontrate irregolarità nei corsi svolti dai soggetti di cui all'art. 2, l'Ufficio della motorizzazione civile invia il verbale, documentata relazione e le eventuali controdeduzioni, alla competente Direzione generale territoriale che, valutati i documenti, se del caso emana provvedimento di sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre mesi.

3. Qualora siano riscontrate irregolarità nei corsi svolti dai soggetti di cui all'art. 3, l'Ufficio della motorizzazione civile invia il verbale, documentata relazione e le eventuali controdeduzioni, alla Direzione generale per la motorizzazione che, valutati i documenti, se del caso emana provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a tre mesi.

4. Qualora all'esito delle visite ispettive di cui al comma 1 sia stata accertata la responsabilità dell'allievo, l'Ufficio della motorizzazione civile ne dispone la cancellazione dal registro di iscrizione.

5. Qualora, nel corso delle visite ispettive di cui al comma 1, sia stata accertata la mancanza di uno o più requisiti necessari per ottenere il nulla osta nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, ovvero l'autorizzazione, nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, l'Ufficio della motorizzazione civile invia il verbale e documentata relazione rispettivamente alla Direzione generale territoriale ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, nell'ambito delle proprie competenze, emanano atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarità accertate entro il termine di sette giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida, la Direzione generale territoriale ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione emanano provvedimento di sospensione, rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione, per un periodo da un mese a tre mesi, e comunque fino a che sia stata dimostrata la eliminazione delle irregolarità.

6. Qualora i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 siano incorsi due volte nell'arco di tre anni nelle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5, la Direzione generale territoriale o la Direzione generale per la motorizzazione emettono provvedimento di revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame, di cui all'art. 11, l'esame si svolge con il metodo orale. L'esame orale è svolto congiuntamente da due funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti all'area C ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere all'area tecnica.

2. I soggetti di cui all'art. 2 che dispongono di veicoli utilizzabili fino al 30 settembre 2013 per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C, C+E, D, D+E ai sensi del decreto 30 settembre 2003, n. 40T, come integrato dal decreto 29 settembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono disporre degli stessi, fino alla medesima data del 30 settembre 2013, anche per i corsi di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA DA PARTE DI AUTOSCUOLE O CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

Marca da bollo

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE
____
INDIRIZZO

Oggetto: Richiesta di nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica ai sensi del D.L.vo 286/2005.

Lo scrivente, legale rappresentante dell'autoscuola ____________________ o del Centro di istruzione automobilistica formato dal Consorzio _________________________, con sede in______________________________, Via _____________________ chiede, il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per i conducenti professionali previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Lo scrivente dichiara di essere in possesso di tutte le attrezzature richieste dalle norme vigenti , di avere la disponibilità in proprietà ed in leasing dei seguenti veicoli:

1) ________________________________targato _________;
2) ________________________________targato_________;
3) ________________________________targato_________;
4) ________________________________targato_________;
5) ________________________________targato_________;
6) ________________________________targato_________

e di avvalersi dei seguenti docenti:

1) ____;
2) ____;
3) ____;
4) ____;
5) ____;
6) ____

di cui si allegano i curricula.

Lo scrivente si impegna:
1) ad effettuare i corsi di formazione nel rispetto delle norme vigenti;
2) a svolgere i corsi presso la sede autorizzata e consentire il libero accesso ai funzionari o agenti incaricati ad effettuare controlli, nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;
3) a comunicare per iscritto, nei termini prescritti, all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio;
a) data di inizio del corso;
b) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti e del responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico);
c) elenco dei partecipanti al corso.
4) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;
5) a comunicare ogni variazione dell'allegato elenco dei docenti.

Data, ...

Firma.............

ALLEGATO 2

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ENTI

Marca da bollo

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la motorizzazione
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica ai sensi del D.L.vo 286/2005.

Lo scrivente, legale rappresentante dell'ente ____________________, con sede in______________________________, Via _____________________ chiede il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per i conducenti professionali previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Al riguardo, dichiara che l'Ente

☐ E' stato costituito il____ .

☐ È funzionalmente dipendente dall'associazione di categoria ____________________, membro del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

☐ È costituito e funzionalmente dipendente dall'associazione di categoria ____________________, firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore dell'autotrasporto di persone.

Lo scrivente dichiara di essere in possesso di tutte le attrezzature richieste dalle norme vigenti, di avere la disponibilità dei seguenti veicoli:

1) _________________________________targato _________;
2) _________________________________targato_________;
3) _________________________________targato_________;
4) _________________________________targato_________;
5) _________________________________targato_________;
6) _________________________________targato_________

e di avvalersi dei seguenti docenti:

1) ____;
2) ____;
3) ____;
4) ____;
5) ____;
6) ____

di cui si allegano i curricula.

Lo scrivente si impegna;

1) ad effettuare i corsi di formazione nel rispetto delle norme vigenti;

2) a consentire il libero accesso ai funzionari o agenti incaricati ad effettuare controlli, nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;

3) a comunicare per iscritto, nei termini prescritti, all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio;

a) data di inizio del corso;

b) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti e del responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico);

c) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso.

4) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;

5) a comunicare ogni variazione dell'allegato elenco dei docenti.

Data, ...

Firma..............

ALLEGATO 3

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AZIENDE ESERCENTI SERVIZI AUTOMOBILISTICI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE DI INTERESSE NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE AVENTI UN NUMERO DI ADDETTI ALLA GUIDA NON INFERIORE A 80 UNITÀ

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la motorizzazione
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di qualificazione periodica ai sensi degli articoli 1 e 3,comma 2 del DM …………………..

Lo scrivente, legale rappresentante dell'azienda ____________________, con sede in______________________________, Via _____________________ chiede il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione periodica per i conducenti professionali previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Al riguardo, dichiara che l'Azienda è esercente servizio automobilistico per il trasporto pubblico di persone di interesse …………….. ed ha un numero di addetti alla guida pari a ……………. unità.

Lo scrivente dichiara di essere in possesso di tutte le attrezzature richieste dalle norme vigenti e di avvalersi dei seguenti docenti:

1) ____;
2) ____;
3) ____;
4) ____;
5) ____;
6) ____

di cui si allegano i curricula.

Lo scrivente si impegna;
1) ad effettuare i corsi di formazione nel rispetto delle norme vigenti;
2) a consentire il libero accesso ai funzionari o agenti incaricati ad effettuare controlli, nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;
3) a comunicare per iscritto, nei termini prescritti, all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio;
a) data di inizio del corso;
b) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti e del responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico);
c) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso.
4) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;
5) a comunicare ogni variazione dell'allegato elenco dei docenti.

Data, ...

Firma..............

ALLEGATO 4

REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE

(Art. 18 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286)

Autoscuola ____

Ente ___________________________________

Numero di iscrizione	Nominativo	Luogo e data di nascita	Residenza e indirizzo	Categoria di patente posseduta	Data rilascio attestato di frequenza	Data esame

ALLEGATO 5

REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE

(Art. 18 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286)

Autoscuola ____

Ente ________________________________

Corso di formazione iniziale per l'abilitazione dei conducenti professionali ______

Giorno ____________ Orario ________ Docente ________________

Argomento della lezione:

____

____

____

Nominativo	Firma in entrata *	Firma in uscita

* L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.

Il responsabile del corso

ALLEGATO 6

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE

(Art. 18 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286)

Si attesta che il/la Sig. ____

nat_ a ____ prov. ( ), il

_________________, titolare della patente di guida della categoria ______ n.

_________________________ ha frequentato presso quest_ (autoscuola/ente) il corso di qualificazione iniziale per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci/persone di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2005, n. 286, dal _____________ al ____________ .

Luogo e data

Il responsabile del corso

(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA O DELL'ENTE)

Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.

ALLEGATO 7

REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA

(Art. 20 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286)

Autoscuola ____

Ente ________________________________

Numero di iscrizione	Nominativo	Luogo e data di nascita	Residenza e indirizzo	Categoria di patente posseduta	Corso frequentato Trasporto cose Trasporto persone	Data rilascio attestazione

Il responsabile del corso

ALLEGATO 8

REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA

(Art. 18 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286)

Autoscuola ____

Ente _______________________________

Corso di formazione periodica dei conducenti professionali ______

Giorno ____________ Orario ________ Docente ________________

Argomento della lezione:

____

____

____

Nominativo	Firma in entrata *	Firma in uscita

* L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.

Il responsabile del corso

ALLEGATO 9

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA

(Art. 20 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286)

Si attesta che il/la Sig. ____

nat_ a ____ prov. ( ), il

________________, titolare della patente di guida della categoria ______ n.

________________________ ha frequentato presso quest_ (autoscuola/ente) il corso di formazione periodica per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci/persone di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2005, n. 286, della durata di 35/49 ore dal ____________ al ___________

Il responsabile del corso

(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA O DELL'ENTE)

Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.

09A13100

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 ottobre 2009.

Modifiche alla delibera n. 35/09/CIR recante Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR). (Deliberazione n. 51/09/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 ottobre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, supplemento ordinario, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 33/06/CONS recante «Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;

Vista la delibera n. 694/06/CONS, recante «Modalità di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 29 novembre 2006, con cui sono state peraltro definite le linee guida per la realizzazione del servizio WLR;

Vista la delibera n. 114/07/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2008;

Vista la delibera n. 48/08/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2008, supplemento ordinario n. 194;

Vista la delibera n. 35/09/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009, supplemento ordinario n. 161, ed anticipata sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 6 agosto 2009;

Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della delibera n. 35/09/CIR, la propria offerta di riferimento per il servizio Wholesale Line Rental (WLR) per l'anno 2009 in data 4 settembre 2009;

Considerato che l'art. 2, comma 8 della delibera n. 35/09/CIR dispone che Telecom Italia adegui la propria offerta di riferimento WLR 2009 a quanto previsto dall'art. 14, comma 7 della delibera n. 694/06/CONS, esplicitando che per un ritardo di ripristino del WLR superiore alle 10 ore la penale è pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto più il 100% del canone mensile per ogni ora di ritardo successiva alla decima;

Considerato che l'art. 14, comma 7 della delibera n. 694/06/CONS prevede le seguenti modalità per il calcolo delle penali di assurance:

Ritardo (ore solari)	Penale come % del costo complessivo del canone
< 5	30%
5-8	100%
8-10	150%
> 10	200% + 100% per ogni ora di ritardo

Tabella 1 - Penali di assurance del servizio WLR previste dalla delibera n. 694/06/CONS.

Considerato che, nelle predette modalità, non è stato esplicitato se il canone da porre a base per il calcolo delle penali sia quello giornaliero o mensile;

Considerato che, con riferimento alle penali di provisioning, la delibera n. 694/06/CONS, all'art. 14, comma 6, adotta una tabella di calcolo analoga a quella relativa all'assurance, tuttavia specificando che trattasi di «Penale come % del costo complessivo del canone mensile»;

Considerato che l'Autorità aveva ritenuto di richiedere la modifica di cui all'art. 2, comma 8 della delibera n. 35/09/CIR al fine di allineare la modalità di calcolo della penale di assurance WLR a quanto disposto, in relazione alle penali di provisioning, all'art. 13 della delibera n. 48/08/CIR e richiamato nel punto 97 della stessa delibera, laddove si specifica che l'incremento è valutato in percentuale del canone mensile;

Vista l'istanza di revisione dell'art. 2, comma 8 della delibera n. 35/09/CIR presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. in data 16 settembre 2009;

Considerato, in particolare, che la società Telecom Italia richiede che venga rivisto il passaggio della delibera n. 35/09/CIR laddove si dispone che «per un ritardo di ripristino del WLR superiore alle 10 ore, la penale è pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto più il 100% del canone mensile, per ogni ora di ritardo successiva alla decima», ritenendo la penale, così come formulata, non proporzionata;

Ritenuto che l'istanza di revisione della società Telecom Italia presenti elementi di fondatezza, laddove si considerino gli effetti quantitativi dell'applicazione della norma in questione, come interpretata nella delibera n. 35/09/CIR, e si pongano tali valutazioni quantitative a confronto con analoghe penali di altri servizi all'ingrosso;

Considerato che le penali di assurance WLR, calcolate secondo quanto disposto dalla delibera n. 35/09/CIR, risultano di un ordine di grandezza superiori alle analoghe penali dei servizi retail e degli altri servizi wholesale, a parità di entità del ritardo di ripristino;

Considerato che le modalità di calcolo delle penali di assurance per gli altri servizi all'ingrosso evidenziano:

1) la definizione di una base temporale, rispetto alla quale vengono calcolati i ritardi di ripristino, specifica per ciascun servizio di accesso. Ad esempio, per i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete metallica, accesso disaggregato alla sottorete metallica e accesso disaggregato condiviso alla rete metallica, il ritardo è misurato su base giornaliera mentre per i servizi bitstream, canale numerico, prolungamento dell'accesso, il ritardo è misurato in ore;

2) l'adozione di due modalità per il calcolo dell'incremento marginale della penale di assurance: per i servizi con ritardo marginale calcolato su base giornaliera l'incremento marginale di penale è calcolato in percentuale del canone mensile, mentre per i servizi con ritardo marginale calcolato su base oraria l'incremento marginale di penale è calcolato in percentuale del canone giornaliero;

Considerato, di conseguenza, che il calcolo dell'incremento marginale delle penali di assurance del servizio WLR, per un ritardo superiore alle dieci ore, calcolato in percentuale del canone mensile risulterebbe un'eccezione rispetto a quanto avviene per altri servizi di accesso, comportando, rispetto a questi ultimi, un tasso di crescita delle penali molto maggiore (anche di diversi ordini di grandezza);

Ritenuto che il suddetto aggravio delle penali WLR, rispetto ad altri servizi intermedi, non sia giustificato da ragioni tecniche o economiche, a maggior ragione se poste a confronto con analoghe penali di servizi intermedi che comportano più alti costi di infrastruttrazione e conseguenti maggiori rischi di investimento;

Considerato che la valutazione, dell'incremento marginale delle penali di assurance del WLR per un ritardo superiore alle dieci ore, come percentuale del canone giornaliero, è conforme alle modalità di calcolo delle penali di servizi analoghi, fornendo, per ritardi superiori alle dieci ore, penali e un tasso di crescita delle stesse confrontabili (e in alcuni casi persino superiori) a quelle di altri servizi intermedi;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato, opportuna una applicazione della tabella di cui all'art. 14, comma 7 della delibera n. 694/06/CONS basata, piuttosto che su una lettura tesa a rendere omogenea la modalità di calcolo della penale di assurance con la penale di provisioning, di cui al comma 6 dello stesso articolo, su una lettura che renda gli effetti quantitativi del calcolo della penale di assurance WLR in linea con le penali di assurance degli altri servizi intermedi;

Ritenuta, pertanto, giustificata l'istanza di revisione della società Telecom Italia e, quindi, opportuna l'interpretazione della tabella di cui all'art. 14, comma 7 della delibera n. 694/06/CONS secondo cui con il termine «canone», presente nella quota parte addizionale di penale generata da ritardi oltre le 10 ore, ci si riferisce al canone giornaliero del servizio e pertanto che «per un ritardo di ripristino del WLR superiore alle 10 ore, la penale è pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto più il 100% del canone giornaliero, per ogni ora di ritardo successiva alla decima»;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2, comma 8 della delibera n. 35/09/CIR relativo all'algoritmo di calcolo delle penali di assurance dell'offerta di riferimento 2009 di Telecom Italia per il servizio Wholesale Line Rental

1. L'art. 2, comma 8 della delibera n. 35/09/CIR è modificato come segue: «Telecom Italia riformula l'offerta di riferimento WLR precisando che, per un ritardo di ripristino del WLR superiore alle 10 ore, la penale è pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto, più il 100% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo successiva alla decima».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della delibera n. 33/06/CONS, le modifiche all'offerta di riferimento WLR oggetto del presente provvedimento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2009.

2. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 ottobre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

09A13113

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 20 ottobre 2009.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Udine. (Determinazione n. 7306).

IL DIRIGENTE
LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 1359 del 28 febbraio 2007 del dirigente della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stato rinnovato il comitato provinciale dell'INPS di Udine;

Vista la nota della Confcommercio Udine pervenuta in data 14 ottobre 2009, prot. n. 126243/2009, con la quale si richiede la nomina del sig. Antonio Dalla Mora in qualità di rappresentante dei datori di lavoro in seno al comitato provinciale dell'INPS di Udine, in sostituzione del dott. Sandro Marchetti, in quiescenza;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1. Di provvedere alla sostituzione del dott. Sandro Marchetti rappresentante della Confcommercio Udine in qualità di rappresentante dei datori di lavoro in seno al comitato provinciale INPS di Udine con il sig. Antonio Dalla Mora.

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 20 ottobre 2009

Il dirigente: PELICE

09A13094

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 16 ottobre 2009, n. **0115427**.

Procedimenti conseguenziali e provvedimenti relativi alle disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge n. 99/2009. Indicazioni operative.

Alle Società Cooperative

Alle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo

Ad Unioncamere

Ad Infocamere

Alle Camere di Commercio

Al Consiglio Nazionale del Notariato

Con la presente circolare si intendono dare specifiche indicazioni al fine di conseguire una corretta e puntuale applicazione delle disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge n. 99/2009.

In particolare si specifica:

1. Art. 10, comma 1 della legge n. 99/2009. Carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo.

Con le modifiche dell'art. 2511 del codice civile, introdotte dal comma 1 in argomento, si evidenzia il carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative, che costituisce quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica.

2. Art. 10, comma 2 della legge n. 99/2009. Presentazione della comunicazione unica ex art. 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito con legge n. 40/2007.

Le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura stanno predisponendo una apposita procedura (apposito spazio all'interno della cosiddetta comunicazione unica), che dovrà essere obbligatoriamente utilizzata a decorrere dal 1° aprile 2010. In attesa del completamento e definizione delle nuove procedure, le società cooperative potranno continuare ad utilizzare, ai fini dell'iscrizione, l'attuale modello «C17 iscrizione». Si precisa a tal proposito che l'Amministrazione, per dare concreta ed efficace attuazione a tutto quanto previsto dal comma 2 in argomento, formalizzerà ad Unioncamere e ad Infocamere le modalità con le quali debbono essere effettuati tutti i controlli che precedentemente venivano svolti dalla scrivente Direzione generale, sui dati afferenti il «documento unico» di iscrizione al Registro delle imprese e all'Albo delle società cooperative. Sarà cura della società Infocamere predisporre i programmi per l'esecuzione automatica dei suddetti controlli e per produrre l'eventuale rigetto del documento di iscrizione in presenza di errori formali nei contenuti e/o di insussistenza delle condizioni previste e/o in assenza di compilazione dei campi obbligatori.

Grazie alla comunicazione unica, a decorrere dal termine di cui sopra, vi sarà un preciso allineamento tra le iscrizioni al Registro delle imprese e all'Albo delle società cooperative.

Per quanto riguarda il passato, stante la novella all'art. 2511 del codice civile di cui al punto 1 della presente circolare, occorre far sì che le società cooperative già iscritte al Registro delle imprese, ma non ancora all'Albo delle società cooperative, vengano iscritte in quest'ultimo.

A tali fini le Camere di commercio forniranno a questa Direzione generale l'elenco delle società cooperative attive, individuando ciò sulla base della presentazione al Registro delle imprese del bilancio di esercizio 2008.

Le Camere di commercio sono, altresì, invitate a fornire alla scrivente l'elenco delle società cooperative che risultano non avere presentato il bilancio almeno per gli esercizi 2007 e 2008.

L'Unioncamere potrà farsi tramite per conto delle Camere di commercio ed inoltrare i predetti elenchi alla scrivente.

3. Art. 10, commi 4, 6 ed 8 della legge n. 9912009. Omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Per quel che riguarda in particolare le disposizioni del comma 4 dell'art. 10 della legge n. 99/09, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni all'atto della ridefinizione delle procedure.

A regime, con riferimento ai commi 4, 6 e 8, nel caso in cui la cooperativa, a far data dal 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di esercizio, ometta o ritardi l'inoltro della comunicazione annuale delle notizie di bilancio o comunque delle comunicazioni da inoltrare in caso di perdita della qualifica di mutualità prevalente, la Divisione VII di questa Direzione generale, competente in materia di tenuta dell'Albo delle società cooperative, diffiderà la cooperativa inadempiente che è tenuta ad ottemperare entro trenta giorni. Nel testo della diffida, ferme restando le altre possibili sanzioni che potranno essere comminate in caso di inottemperanza, verrà prospettata la sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'Ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. La Divisione VII, ove ne ricorra la necessità, provvederà alla segnalazione alla amministrazione finanziaria della perdita del carattere di mutualità prevalente da parte di singole cooperative.

4. Art. 10, comma 7 della legge n. 99/2009. Vidimazione del Registro di cui all'art. 38 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni).

Le Camere di commercio territorialmente competenti, ove ha sede la procedura, provvederanno, attraverso i propri uffici del Registro delle imprese, alla vidimazione del registro di cui al richiamato art. 38 della legge fallimentare. In proposito, posto che la legge n. 99/2009 prevede che tale vidimazione sia effettuata con procedure semplificate, si ritiene sufficiente l'applicazione di un timbro con data e l'indicazione del numero di pagine del registro. In attesa di una nuova eventuale determinazione dei diritti di segreteria camerali, che contempli espressamente la vidimazione in discorso, sentita la competente Direzione generale per il Mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica di questo Ministero, occorre fare riferimento nel frattempo alla Voce 6.1 della tabella A - vidimazione libri sociali (25 euro). Quanto sopra vale per le procedure liquidatorie delle società cooperative prive del Comitato di sorveglianza; per le procedure con nomina di tale organo, nell'ottica del maggior contenimento delle spese della procedura e di semplificazione amministrativa, la vidimazione potrà essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente del Comitato dallo stesso delegato.

5. Art. 10, comma 11 della legge n. 99/2009. Accertamento dei requisiti mutualistici.

Con il comma in oggetto, com'è noto, viene affermata l'esclusività della competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di accertamento dei requisiti mutualistici. Si ritiene conseguentemente di dover richiamare l'attenzione su tale aspetto per tutti i connessi risvolti di maggiore responsabilità in capo ai soggetti preposti all'attività di revisione/ispezione.

6. Art. 10, comma 12 della legge n. 99/2009. Mancata ottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanza.

Il revisore/ispettore, nell'ambito dell'attività di diffida dovrà rappresentare che, in mancanza di giustificati motivi, la non ottemperanza, entro il termine prescritto, produrrà l'applicazione della sanzione della sospensione semestrale di cui alla legge n. 99/2009, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.

A tal fine, in attesa di una apposita modifica della modulistica relativa, il revisore/ispettore dovrà integrare la diffida a consentire lo svolgimento della revisione, nonché quella a sanare le irregolarità riscontrate nel corso della stessa, con la seguente dicitura: «Si ricorda che ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 220/2002, così come integrato dalla legge n. 99/2009, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

Il verbale di revisione/ispettivo quindi dovrà contenere l'eventuale proposta di provvedimenti, ivi compresa, laddove prevista, l'applicazione delle sanzioni ex legge n. 99/2009.

La Direzione scrivente valuterà le proposte dei revisori/ispettori e la fondatezza di eventuali controdeduzioni delle società cooperative, ai fini dell'applicazione della sanzione della sospensione semestrale, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.

7. Art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009. Soppressione del termine di cui all'art. 223-*septiesdecies* delle disp. Att. del c.c. in materia di scioglimento di società cooperative.

Con il comma in questione è stato soppresso il termine del 31 dicembre 2004, ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, nella fattispecie indicata dal richiamato articolo delle disposizioni attuative del codice civile. Conseguentemente, in tutti i casi in questione, questa Direzione generale adotterà un provvedimento di scioglimento anche sulla scorta di elenchi, che dovranno essere forniti dalle Camere di commercio, delle cooperative che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque (o più) esercizi. Detto decreto di scioglimento, eventualmente redatto in forma cumulativa, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e successivamente trasmesso all'Ufficio del conservatore ai fini della cancellazione dal Registro delle imprese.

Premesso tutto quanto sopra, si specifica che in tutti i casi in cui l'Amministrazione procederà alla comminazione della sanzione, alla scadenza della sospensione semestrale di nuove attività dell'ente, il legale rappresentante della cooperativa sanzionata dovrà produrre e trasmettere alla scrivente Direzione generale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il relativo corretto adempimento. Si precisa infine che sono state attivate le procedure di comunicazione con l'Unioncamere e la società Infocamere, per la definizione delle modalità con le quali si provvederà all'annotazione, presso il Registro delle imprese, della sanzione stessa.

Roma, 16 ottobre 2009

Il direttore generale
per le piccole e medie imprese
e gli enti cooperativi
CINTI

09A13114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Rimini Credito Cooperativo Soc. Coop., in Rimini.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 15 settembre 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Rimini Credito Cooperativo Soc. Coop., con sede legale nel comune di Rimini, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

09A13097

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 46910 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Trafilerie Passerini Alluminio S.p.a., con sede in: Roma, unità di: Dolzago (Lecco) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46911 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Fifth Avenue Shoes, società a responsabilità limitata, con sede in: Gricignano di Aversa (Caserta), unità di: Mugnano di Napoli il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1º aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46912 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della ATI Automazione Trasporti Interni, società per azioni, con sede in: Villorba (Treviso), unità di: Villorba (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º aprile 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º aprile 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46913 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Delta, società a responsabilità limitata, con sede in: Reggio nell'Emilia, unità di: Reggio nell'Emilia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 maggio 2009 al 12 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 13 maggio 2009 al 12 maggio 2010.

Con il decreto n. 46914 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Lafer, società per azioni, con sede in: Schio (Vicenza), unità di: Schio (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46915 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Comez Gestioni, società per azioni, con sede in: Cilavegna (Pavia), unità di: Cilavegna (Pavia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46916 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Polifilms, società per azioni, con sede in: Nerviano (Milano), unità di: Nerviano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 aprile 2009 al 7 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dall'8 aprile 2009 al 7 aprile 2010.

Con il decreto n. 46917 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Metalfond, società a responsabilità limitata, con sede in: Sarcedo (Vicenza), unità di: Sarcedo (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 maggio 2009 al 14 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 15 maggio 2009 al 14 maggio 2010.

Con il decreto n. 46918 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della SPX Cooling Technologies Italia S.p.a., con sede in: Gallarate (Varese), unità di: Gallarate (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º giugno 2009 al 31 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1º giugno 2009 al 31 maggio 2010.

Con il decreto n. 46919 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Teuco Guzzini S.p.a., con sede in: Montelupone (Macerata), unità di: Montelupone (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 maggio 2009 al 18 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 19 maggio 2009 al 18 maggio 2010.

Con il decreto n. 46920 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Proma S.p.a., con sede in: San Nicola La Strada (Caserta), unità di: Pozzilli (Isernia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º giugno 2009 al 31 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1º giugno 2009 al 31 maggio 2010.

Con il decreto n. 46921 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Presse Ross S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Rosà (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 luglio 2009 al 19 luglio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 luglio 2009 al 19 luglio 2010.

Con il decreto n. 46922 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Camilla Textiles, società per azioni, con sede in: Cernusco sul Naviglio (Milano), unità di: Cernusco sul Naviglio (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010.

Con il decreto n. 46923 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Lavorazione Pelli Arianna, società a responsabilità limitata, con sede in: San Giovanni Ilarione (Verona), unità di: Zermeghedo (Vienza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010.

Con il decreto n. 46924 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Samsonite S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Milano e Saltrio (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46925 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della 3C Cargo, società a responsabilità limitata, con sede in: Cividale del Friuli (Udine), unità di: Cividale del Friuli (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 maggio 2009 al 5 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 maggio 2009 al 5 maggio 2010.

Con il decreto n. 46926 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Nuova Meccanica S.p.a., con sede in: Adrano (Catania), unità di: Adrano (Catania) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 25 maggio 2009 al 23 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 25 maggio 2009 al 23 maggio 2010.

Con il decreto n. 46927 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Secolo d'Italia S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º aprile 2009 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º aprile 2009 al 31 marzo 2011.

Con il decreto n. 46928 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Rieter Automotive Fimit S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Marcianise (Caserta) e Pignataro Maggiore (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2011.

Con il decreto n. 46929 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Armacell Italia S.p.a., con sede in: Trezzano Rosa (Milano), unità di: Trezzano Rosa (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46930 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Compass Group Italia c/o F.M.A. S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Pratola Serra (Avellino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 30 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 30 aprile 2009.

Con il decreto n. 46931 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Compass Group Italia (già Onama) c/o Sata S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Melfi (Potenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 7 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º gennaio 2009 al 7 febbraio 2009.

Con il decreto n. 46932 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Compass Group Italia c/o Fiat S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Piedimonte San Germano (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 18 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 18 aprile 2009.

Con il decreto n. 46933 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della GKN Driveline Brunico S.p.a., con sede in: Brunico-Bruneck (Bolzano-Bozen), unità di: Brunico-Bruneck (Bolzano-Bozen) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º giugno 2009 al 31 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1º giugno 2009 al 31 maggio 2010.

Con il decreto n. 46934 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Aurora Due Servizi Logistica, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Montebello di Bertona (Pescara), unità di: Chieti il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º giugno 2009 al 31 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1º giugno 2009 al 31 maggio 2010.

Con il decreto n. 46935 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Sodexo Italia c/o Iveco S.p.a., con sede in: Cinisello Balsamo (Milano), unità di: Foggia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 4 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 4 aprile 2009.

Con il decreto n. 46936 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Sodexo Italia c/o Iveco S.p.a., con sede in: Cinisello Balsamo (Milano), unità di: Foggia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 2 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 2 maggio 2009.

Con il decreto n. 46937 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Sodexo Italia c/o Iveco S.p.a., con sede in: Cinisello Balsamo (Milano), unità di: Foggia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 9 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 9 maggio 2009.

Con il decreto n. 46938 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Sodexo Italia c/o Micron Technology It. S.p.a., con sede in: Cinisello Balsamo (Milano), unità di: Avezzano (L'Aquila) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 5 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 5 aprile 2009.

Con il decreto n. 46939 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Manuel, società a responsabilità limitata, con sede in: Casandrino (Napoli), unità di: Casandrino (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46940 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Pantera S.r.l., con sede in: Taranto, unità di: Taranto il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 maggio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dall'8 maggio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46941 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Atisale, società per azioni, con sede in: Trani (Bari), unità di: Volterra (Pisa) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2011.

Con il decreto n. 46942 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Best Side S.r.l., con sede in: Barletta (Bari), unità di: Barletta (Bari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 giugno 2009 al 2 giugno 2010, nonché approvato il relativo programma dal 3 giugno 2009 al 2 giugno 2010.

Con il decreto n. 46943 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della F.I.M. 2000 S.r.l., con sede in: San Cesareo (Roma), unità di: San Cesareo (Roma) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46944 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Break & Lunch c/o FIAT Powertrain Technologies S.r.l., con sede in: Cornaredo (Milano), unità di: Termoli (Campobasso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 7 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 7 marzo 2009.

Con il decreto n. 46945 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Avenance Italia c/o Dormer Italia S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Givoletto (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º febbraio 2009 al 21 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Periodi di concessioni non continui.

Con il decreto n. 46946 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della A.R.M.A. c/o GKN Sinter Metals S.r.l., con sede in: Bolzano-Bozen, unità di: Valle Aurina-Ahrntal (Bolzano-Bozen) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 18 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 18 aprile 2009.

Con il decreto n. 46947 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della A.R.M.A. c/o GKN Driveline Brunico S.r.l., con sede in: Bolzano-Bozen, unità di: Brunico-Bruneck (Bolzano-Bozen) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 aprile 2009 al 30 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 13 aprile 2009 al 30 aprile 2009.

Con il decreto n. 46948 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della A.R.M.A. c/o Hoppe S.r.l., con sede in: Bolzano-Bozen, unità di: Lasa-Laas (Bolzano-Bozen), San Martino in Passiria-Sankt Martin in Passeier (Bolzano-Bozen) e Sluderno-Schluderns (Bolzano-Bozen) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 28 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 06 aprile 2009 al 10 aprile 2009.

Con il decreto n. 46949 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della A.R.M.A. c/o Apparatebau S.r.l., con sede in: Bolzano-Bozen, unità di: Egna-Neumarkt (Bolzano-Bozen) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 aprile 2009 al 30 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 13 aprile 2009 al 30 aprile 2009.

Con il decreto n. 46950 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Natuzzi S.p.a., con sede in: Santeramo in Colle (Bari), unità di: Bari, Matera e Taranto il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009.

Con il decreto n. 46951 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Magna Electronics (Italy), società a responsabilità limitata, con sede in: Torino, unità di: Campiglione Fenile (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2011.

Con il decreto n. 46952 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Effetre S.p.a., con sede in: Resana (Treviso), unità di: Venezia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 25 maggio 2009 al 24 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 25 maggio 2009 al 24 maggio 2010.

Con il decreto n. 46953 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Aicon Resin S.r.l., con sede in: Pace del Mela (Messina), unità di: Pace del Mela (Messina) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1º febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46954 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Aicon Interiors S.r.l., con sede in: Pace del Mela (Messina), unità di: Pace del Mela (Messina) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1º febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46955 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Aicon Yachts S.p.a., con sede in: Pace del Mela (Messina), unità di: Pace del Mela (Messina) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1º febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46956 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della M.C., società a responsabilità limitata, con sede in: Maslianico (Como), unità di: Cosio Valtellino (Sondrio) e Maslianico (Como) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46957 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Gruppo Ceda S.r.l., con sede in: Rubiera (Reggio Emilia), unità di: Rubiera (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 28 maggio 2009 al 27 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 28 maggio 2009 al 27 maggio 2010.

Con il decreto n. 46958 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Trelleborg Sealing Solutions Italia, società per azioni, con sede in: Livorno, unità di: Rio Saliceto (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46959 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della C.M. S.r.l., con sede in: Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), unità di: Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 maggio 2009 al 26 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 27 maggio 2009 al 26 maggio 2010.

Con il decreto n. 46960 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Canessa, società per azioni, con sede in: Fontanellato (Parma), unità di: Poirino (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46961 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Cotonificio Albini S.p.a., con sede in: Albino (Bergamo), unità di: Albiate (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46962 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Cebi S.p.a., con sede in: Rivoli (Torino), unità di: Rivoli (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46963 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Marcatrè S.r.l., con sede in: Mariano del Friuli (Gorizia), unità di: Mariano del Friuli (Gorizia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 aprile 2009 al 1º aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 aprile 2009 al 1º aprile 2010.

Con il decreto n. 46964 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Valtrompia Filati, società a responsabilità limitata, con sede in: Sandigliano (Biella), unità di: Maclodio (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010.

Con il decreto n. 46965 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Industrie Tessili, società a responsabilità limitata, con sede in: Milano, unità di: Chieri (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 maggio 2009 all'11 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 maggio 2009 all'11 maggio 2010.

Con il decreto n. 46966 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Enersys S.r.l., con sede in: Villanova sull'Arda (Piacenza), unità di: Montecchio Maggiore (Vicenza), Pradamano (Udine) e Rozzano (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46967 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della A.F.S. S.r.l., con sede in: Bari, unità di: Brusnengo (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 giugno 2009 al 21 giugno 2010, nonché approvato il relativo programma dal 22 giugno 2009 al 21 giugno 2010.

Con il decreto n. 46968 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Elettro Stemi S.r.l., con sede in: Sarego (Vicenza), unità di: Sarego (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 7 maggio 2009 al 6 maggio 2010.

Con il decreto n. 46969 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Pilkington Italia S.p.a., con sede in: San Salvo (Chieti), unità di: San Salvo (Chieti) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46970 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Iniziativa 2 S.r.l., con sede in: Umbertide (Perugia), unità di: Cassino (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 25 febbraio 2009 al 24 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46971 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Savona, unità di: La Spezia e Sarzana (La Spezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1º febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46972 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della Fratelli Spada S.p.a., con sede in: Ciampino (Roma), unità di: Ciampino (Roma) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 maggio 2009 all'11 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 12 maggio 2009 all'11 maggio 2010.

Con il decreto n. 46973 del 1º settembre 2009 è stato concesso, in favore della E.T.I.S. 2000 S.p.a., con sede in: Catania, unità di: Catania il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1º febbraio 2009 al 31 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º febbraio 2009 al 31 luglio 2009.

09A13104

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione del Contratto di programma stipulato tra l'ENAC e la Società GESAC

Con decreto 7 ottobre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2009, Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 182, è stato approvato il Contratto di programma, relativo all'Aeroporto di Napoli Capodichino, stipulato tra la GESAC (Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.a.) e l'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) per il periodo 2009/2012.

Il predetto decreto nonché il testo integrale del contratto e i relativi allegati sono consultabili sul sito internet dell'E.N.A.C. www.enac.gov.it e parimenti sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.trasporti.gov.it

09A13111

Approvazione del Contratto di programma stipulato tra l'ENAC e la Società SAT

Con decreto 7 ottobre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2009, Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 183, è stato approvato il Contratto di programma, relativo all'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, stipulato tra la SAT (Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.a.) e l'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) per il periodo 2009/2012.

Il predetto decreto nonché il testo integrale del contratto e i relativi allegati sono consultabili sul sito internet dell'E.N.A.C. www.enac.gov.it e parimenti sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.trasporti.gov.it

09A13112

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari, del Presidente e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di Rimini Credito Cooperativo Società Cooperativa, in Rimini.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 settembre 2009, ha nominato i sigg. dott.ssa Mirella Bompadre e dott. Giancarlo Vivaldi commissari straordinari ed i sigg. dott. Fabrizio Mancinelli, dott. Giuseppe Perini e avv. Lanfranco Tonini componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di Rimini Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede in Rimini.

Nella riunione del 2 ottobre 2009 tenuta dal Comitato di sorveglianza della predetta Banca, il dott. Fabrizio Mancinelli è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

09A13098

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-259) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.